

SETTORE

IVA

**LA GESTIONE DELLE CESSIONI (ESENTI) DI
MASCHERINE E ALTRI DPI**

RIFERIMENTI

- Art. 124, DL n. 34/2020

IN SINTESI

Dal 19.5 al 31.12.2020 alle cessioni di mascherine e altri DPI è applicabile il regime di esenzione IVA.

Pur essendo esenti da IVA, tali operazioni consentono la detrazione dell'IVA a credito.

Per le cessioni di maggio documentate da ddt la fattura (differita) sarà in parte imponibile (per le consegne fino al 18.5) e in parte esente IVA (per le consegne dal 19.5).

L'applicazione del nuovo regime IVA richiede l'aggiornamento del RT con l'abilitazione della gestione della nuova tipologia di operazione.

Per le imprese che adottano la c.d. "ventilazione" l'individuazione dei corrispettivi esenti è collegato alla ripartizione degli acquisti effettuata in sede di liquidazione IVA periodica.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Nell'ambito del c.d. "Decreto Rilancio", in vigore dal 19.5.2020, il Legislatore ha introdotto un nuovo regime IVA applicabile ad alcune tipologie di beni utili per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

In particolare l'art. 124, DL n. 34/2020 ha previsto, tra l'altro, con l'aggiunta del n. 1-ter.1 alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72 l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni dei seguenti beni:**

<ul style="list-style-type: none"> ● ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva ● monitor multiparametrico anche da trasporto ● pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale ● tubi endotracheali ● caschi per ventilazione a pressione positiva continua ● maschere per la ventilazione non invasiva ● sistemi di aspirazione ● umidificatori ● laringoscopi ● strumentazione per accesso vascolare ● aspiratore elettrico ● centrale di monitoraggio per terapia intensiva ● ecotomografo portatile ● elettrocardiografo ● tomografo computerizzato ● mascherine chirurgiche 	<ul style="list-style-type: none"> ● mascherine Ffp2 e Ffp3 ● articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici ● termometri ● detergenti disinfettanti per mani ● dispenser a muro per disinfettanti ● soluzione idroalcolica in litri ● perossido al 3% in litri ● carrelli per emergenza ● estrattori RNA ● strumentazione per diagnostica per COVID-19 ● tamponi per analisi cliniche ● provette sterili ● attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo
--	---

Al fine di contenere l'emergenza epidemiologica COVID-19 il citato art. 124 ha previsto che le **cessioni dei predetti beni effettuate fino al 31.12.2020** sono **esenti IVA con diritto alla detrazione dell'imposta** sugli acquisti ai sensi dell'art. 19, DPR n. 633/72.

Merita innanzitutto evidenziare, con particolare riferimento alle mascherine, che **soltanto quelle richiamate dalla norma** rientrano nel nuovo regime (IVA 5% dall'1.1.2021, esenzione dal 19.5 al 31.12.2020). Alle cessioni di **mascherine diverse** da quelle citate risulta applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 22%. Inoltre, considerato che la norma richiama espressamente i "*dispenser a muro per disinfettanti*" i dispenser a piantana eventualmente con erogazione a pedale non sono "agevolati".


Come desumibile dalla Relazione illustrativa del c.d. "Decreto Rilancio" alle cessioni in esame è stato accordato in via transitoria "*un regime di maggior favore, prevedendo che ... fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da IVA*". La stessa Relazione specifica inoltre che, "*viene, in sostanza, riconosciuta l'applicazione di una aliquota IVA pari a zero*".

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 19.5.2020

Al fine dell'applicazione dell'esenzione, assume particolare rilevanza individuare il momento di effettuazione, ai fini IVA, dell'operazione.

Ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, il momento di effettuazione delle cessioni di beni corrisponde per i beni mobili con la consegna / spedizione.

Pertanto, per le consegne / spedizioni di mascherine chirurgiche effettuate fino al 18.5.2020 l'operazione è imponibile con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22%. Per quelle effettuate dal 19.5.2020 l'operazione risulta esente IVA ex art. 124, DL n. 34/2020.




CESSIONI CON “FATTURA DIFFERITA”

Per le cessioni di beni la cui consegna / spedizione è certificata da un ddt o documento analogo, l'art. 21, DPR n. 633/72 prevede la possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna / spedizione dei beni (c.d. “fattura differita”).

Il differimento del termine di emissione della fattura non modifica il momento di effettuazione dell'operazione e quindi il momento impositivo della cessione.

Pertanto, al fine di individuare il regime IVA applicabile (IVA 22% / esenzione), si deve avere riguardo alla data in cui la cessione si considera effettuata, ossia alla data del ddt (o documento analogo) che certifica il momento di consegna / spedizione dei beni e non alla data della fattura.



Per le cessioni di maggio documentate da ddt la fattura (differita) sarà in parte imponibile (per le consegne fino al 18.5) e in parte esente IVA (per le consegne dal 19.5).

ACCONTI E FATTURE ANTICIPATE

Se anteriormente all'effettuazione dell'operazione, individuata in base alle disposizioni sopra illustrate:

- viene emessa la fattura;

ovvero

- è eseguito il pagamento (parziale o totale);

l'operazione si considera effettuata alla data della fattura ovvero del pagamento, per l'importo fatturato / pagato, come disposto dall'art. 6, comma 4, DPR n. 633/72.

Così, ad esempio, in caso di ricevimento di un acconto in data 28.5.2020 per una fornitura di mascherine chirurgiche, sarà emessa una fattura esente IVA ex art. 124, DL n. 34/2020.

APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO

Per le operazioni non assoggettate ad IVA di importo superiore a € 77,47 va assolta l'imposta di bollo nella misura pari a € 2.

Anche la nuova fattispecie di esenzione rientra tra le operazioni per le quali va assolta l'imposta di bollo (se di importo superiore a € 77,47).

ACQUISTI INTRAUE DI BENI

Come disposto dall'art. 42, DL n. 331/93 sono non imponibili, non soggetti o **esenti** dall'imposta gli acquisti intraUE di beni la cui cessione in Italia non è imponibile ex artt. 8, 8-bis e 9, DPR n. 633/72 ovvero è **esente ex art. 10, DPR n. 633/72**.

Quindi con riferimento ai beni elencati nella predetta Tabella oggetto di un acquisto intraUE a decorrere dal 19.5.2020 l'operatore italiano procede con l'applicazione del **reverse charge in esenzione IVA**.

IMPORTAZIONI

Recentemente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'Informativa 22.5.2020, prot. 152373/RU ha specificato che **fino al 31.12.2020**, in applicazione degli artt. 124, DL n. 34/2020 e 68, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 le importazioni dei beni elencati nella predetta Tabella sono **esenti** da IVA.

COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI ASSIMILATI

I soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura (commercianti al minuto e soggetti assimilati) che certificano i corrispettivi con documento commerciale tramite un RT ovvero ricevuta fiscale / scontrino fiscale con il "vecchio" registratore di cassa ai sensi dell'art. 22, DPR n. 633/72, al fine di determinare l'IVA devono scorporare l'imposta dagli incassi, suddivisi in base all'aliquota, ex art. 27, comma 4, DPR n. 633/72, utilizzando il metodo matematico (corrispettivo / 104 – 110 – 122).

A seguito dell'introduzione della fattispecie (esenzione) in esame i predetti soggetti sono tenuti all'aggiornamento del RT con l'abilitazione della gestione della nuova tipologia di operazione.

VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per i commercianti al minuto che, ai sensi dell'art. 24, DPR n. 633/72, applicano la c.d. "ventilazione":

- i corrispettivi sono "registrati" senza differenziare gli stessi in base all'aliquota applicata;
- in sede di liquidazione periodica, per determinare l'IVA a debito, l'imposta va scorporata in base all'aliquota IVA applicata agli acquisti (c.d. "base di riparto").

In merito al trattamento da riservare alle operazioni in esame non si riscontra una situazione analoga a cui fare riferimento. In passato, il Ministero delle Finanze nella Risoluzione 24.8.81, n. 1216, con riferimento alle cessioni dei beni richiamati dalla lett. l) del comma 3 dell'art. 2, DPR n. 633/72 (pane, altri prodotti della panetteria ordinaria, ecc.) ha chiarito che "*sono da considerare assoggettate all'aliquota zero e **concorrono nel calcolo della ventilazione***" (tali beni, già dall'1.1.85, sono assoggettati ad IVA con l'aliquota ridotta del 4% ai sensi del n. 3 e 15 della Tabella A, parte II, DPR n. 633/72).

Da tale chiarimento si ritiene possibile sostenere che, dal momento in cui è annotato un acquisto esente, in sede di liquidazione IVA periodica una corrispondente quota dei corrispettivi sarà in esenzione IVA.

SOGGETTI CON PRO-RATA

Come sopra accennato le operazioni di cui all'art. 124, DL n. 34/2020 consentono al contribuente di operare la detrazione dell'IVA a credito sugli acquisti / importazioni.

Per i soggetti che applicano la detrazione sulla base del c.d. "pro-rata" ex art. 19-bis, DPR n. 633/72, le operazioni esenti in esame **non devono quindi incidere sul calcolo della percentuale di "pro-rata"**.

Per le liquidazioni IVA periodiche del 2020 ciò non avrà alcun riflesso in quanto va utilizzata la **percentuale (provvisoria) desumibile dal mod. IVA 2020, relativo al 2019**. Tale effetto dovrà essere recepito nel mod. IVA 2021, relativo al 2020 nell'ambito del quale sarà effettuato il "conguaglio" in base alla percentuale (definitiva) riferita al 2020.

■